

RIFORMA DEGLI STUDI NELLE FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

1. La Cost. ap. *Deus scientiarum Dominus*

Secondo la Cost.ap. *Deus scientiarum Dominus* (= *DSD*) data da Pio XI il 24 maggio 1931¹, per quello che riguarda l'ammissione di studenti al conseguimento dei gradi accademici, per la Facoltà di diritto canonico, se si trattava di chierici, questi dovevano aver completato il corso filosofico-teologico a norma del c. 1365 CIC 1917 (art. 25). Dei laici non si diceva niente.

Quanto disposto dalla Costituzione Apostolica veniva però meglio precisato nelle *Ordinationes* (= *Ord1*). Nell'art. 26, 2° veniva disposto che solo chi avesse completato il quadriennio teologico in una Facoltà teologica canonicamente eretta e approvata poteva essere ammesso al primo anno del curriculum di studi nella Facoltà di diritto canonico; mentre chi avesse completato tale quadriennio fuori di una Facoltà teologica, per esempio in un seminario, doveva superare un esame sulle *Institutiones iuris canonici*. Chi non avesse il quadriennio teologico doveva superare un esame sui principi della filosofia morale, del diritto naturale, della teologia fondamentale e delle istituzioni di diritto canonico; mentre chi

¹ Cf. AAS 23 (1931) 241-284.

avesse conseguito la laurea in diritto civile, poteva completare il curriculum della Facoltà di diritto canonico in due anni con l'obbligo per i laici di superare gli esami di cui sopra.

Meraviglia il fatto che a chi non avesse studi teologici gli fosse richiesta una preparazione piuttosto filosofica (principi di filosofia morale e del diritto naturale) che non teologica (solo principi di filosofia fondamentale). Questo, insieme al fatto che veniva ridotto il curriculum degli studi a coloro che avevano la laurea in diritto civile, rifletteva una certa visione del diritto canonico, fondato piuttosto sulla filosofia del diritto e sul diritto romano, che non sulla Rivelazione, quindi sulla teologia. Ciò era confermato anche dal fatto che tra le materie elencate nelle *Ordinationes* la teologia del diritto non comparisse neanche come disciplina ausiliare o speciale (cf. art. 27, II; App. I, n. 2).

Per quello che riguarda il curriculum di studi era stabilito in tre anni (*DSD*, art. 31b): il baccalaureato era conferito dopo il primo anno (*DSD*, art. 41b); la licenza dopo il secondo anno, avendo superato l'esame *de universo Codice iuris canonici* (*DSD*, art. 43b; *OrdI*, art. 38 §1); la laurea dopo il terzo anno (*DSD*, art. 45b).

2. La Cost. ap. *Sapientia christiana*

La Cost. Ap. *Sapientia christiana* (= *SChr*) data da Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979², tuttora in vigore, per quello che riguarda gli studi precedenti

² Cf. AAS 71 (1979) 469-499.

richiesti per l'ingresso nelle diverse Facoltà, rimanda anche agli statuti di ciascuna di esse (art. 32 §2). La cosa, invece, viene determinata nelle *Ordinationes* (= *Ord2*), dove si sancisce che può essere ammesso direttamente al secondo ciclo solo chi abbia completato il corso filosofico-teologico in un seminario o in un altro istituto approvato o dimostri di aver studiato le materie richieste per il primo ciclo (art. 57 §1).

La Costituzione apostolica in modo molto generico stabilisce che nel primo ciclo, comprendente almeno due semestri, le materie da impartire sono le istituzioni generali di diritto canonico e le discipline richieste per una formazione giuridica superiore (art. 76a), mentre nelle *Ordinationes* si specifica che oltre alle istituzioni generali di diritto canonico, debbono essere impartiti elementi di teologia (specialmente di ecclesiologia e di teologia sacramentaria) e di filosofia (specialmente di etica e di diritto naturale), che di per sé si richiedono prima dello studio del diritto canonico, e che possono aggiungersi elementi di scienze antropologiche connesse con la scienza giuridica (art. 56, 1° b). Allora, può accedere al secondo ciclo di licenza, chi avesse il baccalaureato in teologia, quindi il quinquennio filosofico-teologico, oppure avesse completato il corso filosofico-teologico seminaristico, senza che gli si richieda, a differenza della *Deus scientiarum Dominus*, alcun esame per il fatto che non abbia il baccalaureato in teologia; mentre chi non avesse completato questi studi, deve fare almeno il primo ciclo, che, però, si rivela non essere un primo ciclo di diritto canonico, ma piuttosto un anno propedeutico da dedicare ad una certa preparazione teologica di base per i laici che ne siano carenti.

La novità, rispetto alla Cost. ap. *Deus scientiarum dominus* e le *Ordinationes* ad essa annesse, è che que-

sto primo ciclo per chi non avesse una preparazione filosofico-teologica sistematicamente acquisita in precedenza, ha un contenuto più teologico. Si vede qui almeno un pur debole influsso del Vaticano II, il quale nel Decr. *Optatam totius* 16d, parlando degli studi teologici nei seminari dice che nell'esposizione del diritto canonico si deve tener presente il mistero della Chiesa, cioè esso dev'essere insegnato nei suoi fondamenti teologici. Tuttavia, le materie teologiche espressamente richieste sono veramente molto limitate, come il tempo da dedicare allo studio della teologia. Ancora si mantiene una visione del diritto canonico piuttosto basata sulla filosofia del diritto e sul diritto romano. Il che è rivelato anche dal fatto che nel corso di licenza appaiono tra le discipline connesse la filosofia del diritto e il diritto romano, ma non la teologia del diritto (cf. *Ord2*, art. 56, 2° b). Conferma questo il fatto che si permette a chi avesse il dottorato in diritto civile di abbreviare il corso a giudizio della Facoltà, con l'obbligo, però, di superare tutti gli esami e le prove richiesti per i gradi accademici (art. 57 §2)³.

Vediamo che comunque c'è un'impostazione generale diversa tra le due Costituzioni apostoliche. Mentre il primo ciclo di baccalaureato secondo la *Deus scientiarum Dominus* già era dedicato allo studio del diritto canonico e non alla teologia o altre materie preparatorie, secondo la *Sapientia christiana*

³ Ciò è nuovo rispetto alla *Deus scientiarum Dominus*, tuttavia, la permissività anche di *Sapientia christiana* ha portato all'abuso che in alcune Facoltà si è arrivati a far sì che coloro che avevano un dottorato in diritto civile potessero conseguire la licenza in un solo anno, senza neanche una preparazione teologica previa.

il primo ciclo, che non conferisce il grado di baccalaureato⁴, è concepito come almeno un anno da dedicare allo studio della filosofia e della teologia e di altre materie preparatorie al ciclo di licenza col quale inizia lo studio del diritto canonico. Si tratta, quindi, di un anno propedeutico.

Dobbiamo dire che di fatto *Sapientia christiana* considera il biennio di licenza in diritto canonico alla stessa stregua del biennio di licenza in teologia, cioè come un ciclo di specializzazione rispetto al baccalaureato in teologia. Non prende però in considerazione che mentre qualsiasi licenza in teologia presuppone una formazione sistematica di base in tutte le materie teologiche, la licenza in diritto canonico non può presupporre altrettanta formazione di base nelle istituzioni di diritto canonico acquisita durante il primo ciclo di teologia o nel corso seminario filosofico-teologico. Infatti, lo spazio per lo studio del diritto canonico nei tre anni di teologia, pur variando da Facoltà di teologia a Facoltà e da seminario a seminario, comunque non è sufficiente per poter impostare una licenza in diritto canonico come specializzazione rispetto a delle conoscenze di base acquisite durante lo studio della teologia. A questo si deve aggiungere la scarsa o nulla conoscenza del latino della maggior parte degli studenti che attualmente vogliono intraprendere la licenza in diritto canonico. Ciò ha fatto sì che tale licenza fosse come un primo ciclo. Di qui la disfunzione. Due anni di licenza risultavano pochi per un'assimila-

⁴ Nell'art. 77 §2 si dice solo che il secondo ciclo si conclude con la licenza e il terzo con il dottorato, ma niente si dice riguardo al primo ciclo.

zione della materia da parte degli studenti, in modo che potessero essere preparati per un servizio qualificato nella Chiesa. Il che era grave, considerati gli uffici di responsabilità che i canonisti sono chiamati a ricoprire nelle Curie diocesane, nella Curia romana e nei Tribunali sia centrali della S. Sede sia quelli periferici.

3. L'iter della riforma attuale⁵

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con lettera del 6 novembre 1996 lamentava che una preparazione deficiente degli operatori nelle Curie diocesane o nei Tribunali inferiori è all'origine dei numerosi ricorsi che giungono. Indicava alcune cause di tale deficiente preparazione:

«— mancata o assai scarsa conoscenza della lingua latina che rende impossibile la comprensione del Codice nella lingua originale, e tanto meno della giurisprudenza rotale, delle fonti e degli altri documenti normativi, nonché porta ad ignorare la giurisprudenza rotale;

— mancanza della dovuta formazione teologica precedente allo studio del diritto canonico;

— preparazione poco qualificata degli operatori della giustizia nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche, nonché nelle questioni antropologico-teologiche, mentre una buona formazione è indispensabile per chi debba trattare oggi le cause matrimoniali;

⁵ Questa parte dell'articolo è stata realizzata sulla base di documenti anche riservati forniti dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

- alle volte un insegnamento basato su corsi monografici riguardanti questioni accidentali, a scapito delle materie principali e della conoscenza degli strumenti fondamentali del lavoro del canonista;

- insufficienza del curriculum di licenza, soltanto biennale, ai fini di un'adeguata preparazione dei canonisti, in particolare quando essi sono destinati a diventare collaboratori nei tribunali ecclesiastici;

- ammissione allo studio di diritto canonico di studenti provenienti da Facoltà di diritto civile, ai quali viene data alle volte la possibilità di conseguire la licenza persino dopo un solo anno di studi, prescindendo dalla mentalità derivante dal diritto statale la quale può essere nociva nel campo del diritto canonico; questo infatti, essendo ancorato ai principi teologici, richiede una più completa preparazione per quanto concerne i principi specifici che stanno alla base del diritto canonico»⁶.

Nella stessa nota venivano avanzate alcune proposte affinché la preparazione dei canonisti potesse risultare più accurata.

Come prima reazione, la Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera del 23 nov. 1996 (Prot. N. 1133/96) invitava i Decani delle otto Facoltà di diritto canonico che si trovano in Roma ad un incontro per il 13 dic. 1996 negli uffici della stessa Congregazione.

⁶ Cf. Nota della Congregazione per l'Educazione Cattolica concernente le preoccupazioni circa l'organizzazione attuale dello studio del Diritto Canonico, espresse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, allegata alla lettera del Card. Pio Laghi allora Prefetto della medesima Congregazione, indirizzata ai Decani delle Facoltà romane di diritto canonico in data 23 nov. 1996 (Prot. N. 1133/96).

In tale riunione i pareri risultarono abbastanza discordanti. Alcuni proposero che la licenza fosse portata a tre anni e che quindi acquistasse una maggiore consistenza e il dottorato fosse piuttosto per coloro che sono indirizzati alla ricerca e all'insegnamento; altri, invece, espressero il loro parere contrario, temendo che tre anni di licenza rendessero troppo difficile la carriera canonistica ai laici; altri di fatto non espressero nessun parere chiaro. Abbastanza accordo c'era su due punti: la necessità di una preparazione teologica da parte dei laici, pur risultando diverse le proposte riguardo all'attuazione; la lamentabile carenza della conoscenza del latino, pur alcuni ritenendo essa un'ineluttabile realtà, altri una questione che dovrebbe essere risolta in altri ambiti che non nelle Facoltà di diritto canonico.

A seguito di questo, la Congregazione l'1 febr. 1997 (Prot. N. 1133/96) inviò a 32 Facoltà e Istituti di diritto canonico eretti dalla S. Sede un Questionario (in lingua italiana, inglese, francese e spagnola) molto ben pensato e articolato. Esso doveva essere rinviato compilato alla Congregazione entro il 31 mag. 1997. Alcune Facoltà non fecero pervenire le loro risposte in quanto avevano sospeso i corsi per mancanza di studenti, altre le fecero pervenire con ritardo, per cui il quadro completo si ebbe solo il 9 dic. 1997. L'8 febr. 1999 la Congregazione comunicava ai Decani delle Facoltà o Istituti di diritto canonico i risultati della Plenaria celebratasi dal 26 al 28 ott. 1998, unendo in Allegato la sintesi delle risposte al Questionario (Prot. N. 1133/96).

Oltre una serie di altre informazioni molto utili, dal Questionario emergeva quanto segue:

– necessità del rafforzamento della conoscenza del latino;

- dare maggior rilievo allo studio della «*schola textus*»;
- per alcuni la necessità di portare a tre anni la licenza, per altri no;
- opportunità di corsi nel campo psicologico e di esercitazioni pratiche in giurisprudenza.

Nella Congregazione Plenaria del 26-28 ott. 1998 i Padri, esaminata la proposta di cambiamenti da apportare alle *Ordinationes* della Cost. ap. *Sapientia christiana*⁷, condividevano «unanimente l'esigenza di un miglioramento dell'insegna-

⁷ All'art. 56 delle *Ordinationes* si proponeva di aggiungere come disciplina obbligatoria la «latinitas canonica», pur tenendo conto della conoscenza previa di ciascun studente.

All'art. 57 §1 si proponeva che l'ammissione immediata al primo ciclo di Diritto Canonico, da protrarsi per un anno, fosse consentita solo a coloro che avessero il primo grado accademico in teologia conseguito in una Facoltà di teologia o in seminario maggiore affiliato ad una Facoltà di teologia. Riguardo al §2 dello stesso articolo si proponeva che chi non avesse fatto tali studi filosofico-teologici, sebbene avesse una formazione in diritto civile, dovesse acquisire una formazione filosofico-teologica in un primo ciclo di almeno quattro semestri.

Molto opportunamente si proponeva di sopprimere l'art. 57 §2 delle *Ordinationes*, stabilendo l'obbligo inderogabile anche per coloro che avessero il dottorato in diritto civile di acquisire le conoscenze filosofico-teologiche richieste a tutti e di compiere il curriculum completo di studi.

La proposta, tuttavia, presentava delle disfunzioni. Infatti si proponevano due primi cicli completamente differenti tra di loro: nel primo caso le materie sarebbero dovute essere di diritto canonico (testo del Codice), mentre nel secondo caso di filosofia e teologia. La conseguenza sarebbe stata che il secondo ciclo di licenza sarebbe stato iniziato da due categorie di studenti, provenienti dai due diversi primi cicli: gli uni con già uno studio del testo del Codice di Diritto Canonico e gli altri no.

mento del diritto canonico, anche se con modulazioni diverse». Furono sottolineate particolarmente quattro esigenze:

«a) l'aumento degli anni per il conseguimento della licenza;

b) la previa preparazione filosofico-teologica da richiedersi specialmente per coloro che non sono provvisti di un grado accademico in teologia o che non hanno completato il sessennio filosofico-teologico in un seminario;

c) lo studio di alcune discipline, come la psicologia e la psichiatria, che oggi sono richieste alla luce delle nuove problematiche relative al diritto canonico;

d) un'effettiva conoscenza della lingua latina».

I Decani delle Facoltà romane, poi, venivano di nuovo convocati per un incontro negli uffici della Congregazione per il 26 febr. 1999, per discutere su due proposte di emendamento dell'art. 76a di *Sapientia christiana* e dell'art. 57 delle *Ordinationes*.

Soppresso comunque il primo ciclo, si proponeva o di portare la licenza a tre anni o di mantenerla per due anni. Nell'uno o nell'altro caso, riguardo ai requisiti per l'ammissione alla Facoltà, quindi alla licenza, si disponeva che si fosse conseguito il baccalaureato in teologia o frequentato il sessennio filosofico-teologico in un seminario e si dimostrasse tramite un esame di avere una buona conoscenza della lingua latina; altrimenti si frequentasse un triennio di studi filosofico-teologici e si acquisisse una buona conoscenza della lingua latina, anche da parte di coloro che avessero un grado nel diritto civile. Si proponeva, poi, che in tutti i casi si dovessero offrire alcuni corsi di psicologia e di psichiatria connessi con le problematiche relative al diritto canonico.

Una larga maggioranza dei Decani intervenuti all'incontro proponeva che la licenza fosse portata a tre anni; una piccola minoranza che la licenza restasse di due anni, aggiungendo un anno di licenza specializzata. Riguardo alla preparazione filosofico-teologica, la maggioranza proponeva due anni di preparazione in questo ambito; la minoranza un anno. All'unanimità veniva espressa la necessità della conoscenza del latino, tuttavia, si osservava che un'adeguata conoscenza di base dovrebbe essere acquisita prima di accedere al corso di licenza, in modo che durante quest'ultimo si avesse solo un corso di vera *latinitas canonica*. Alcuni esprimevano difficoltà circa i corsi di psicologia e psichiatria a motivo della mancanza di tempo.

Il 21 giu. 1999 negli Uffici della Congregazione si incontrarono i suoi rappresentanti e quelli della Segnatura Apostolica. In tale riunione, sulla base delle proposte della Congregazione Plenaria del 26-28 ott. 1998 e dei suggerimenti dei Decani delle Facoltà romane, i due Organismi convennero su tre punti fondamentali:

- un periodo di tre anni per il conseguimento della licenza, durante il quale si può fare lo studio di alcuni corsi di psicologia e di psichiatria attinenti al diritto matrimoniale e al processo penale e si perfezionerà lo studio della lingua latina;

- come condizione per l'ammissione: quattro semestri per coloro che non hanno una previa preparazione filosofico-teologica e la conoscenza del latino per tutti comprovata tramite un debito esame;

- non si fa eccezione a questi due requisiti per gli studenti provenienti dalle Facoltà di diritto civile.

Dato che la riforma avrebbe comportato anche il cambiamento della Cost.ap. *Sapientia christiana*,

oltre che delle *Ordinationes* ad essa annesse, dalla Congregazione, tramite il Card. Segretario di Stato, fu informato il Santo Padre per avere un suo giudizio sulla questione.

Il 18 ott. 1999 la Segreteria di Stato esprimeva alcune perplessità circa il prolungamento a tre anni del ciclo di licenza, ma lasciava alla Congregazione la libertà di approfondire ancora il problema.

Dopo una serie di scambi di pareri e informazioni tra la Congregazione e la Segnatura Apostolica, intervenuti tra il 27 ott. 1999 e 27 apr. 2001, il 19 sett. 2001 negli uffici della Congregazione ebbe luogo il terzo incontro tra i Rappresentanti di essa e quelli del Supremo Tribunale. Tenuto conto delle perplessità della Segreteria di Stato e dell'attuale situazione dello studio del diritto canonico nei seminari, dopo ampia discussione si propose quanto segue:

- I ciclo: quattro semestri, ossia due anni obbligatori per tutti coloro che non hanno previa formazione filosofico-teologica e per i laici che provengono dal diritto civile, nonché la conoscenza del latino comprovata tramite debito esame, senza alcuna eccezione;

- II ciclo: sei semestri, ossia tre anni obbligatori per tutti, anche per coloro che hanno detta preparazione;

- III ciclo: due semestri, ossia un anno per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Veniva infine raccomandata l'istituzione di corsi specifici di un anno concernenti la prassi canonico-amministrativa e/o la prassi matrimoniale, dopo la licenza, per coloro che sono destinati ad operare nei Tribunali ecclesiastici, nelle Curie vescovili e o nei Consultori matrimoniali.

Quanto deciso fu comunicato alla Segreteria di Stato il 26 sett. 2001.

La Congregazione Plenaria del 4-6 febr. 2002 approvò la proposta elaborata. Sulla base delle osservazioni fatte dai Padri della Plenaria veniva stilato il testo del decreto emanato il 2 settembre 2002 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica che, con approvazione specifica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II modifica l'art. 76 della Cost. ap. *Sapientia christiana*, e di conseguenza gli artt. 56 e 57 delle *Ordinationes*.

Il Decreto *Novo Codice*⁸, innanzitutto espone le ragioni della riforma e l'iter attraverso il quale si è arrivati ad essa, riassumendo quanto finora abbiamo esposto, quindi cambia l'art. 76 della Cost. ap. *Sapientia christiana* e gli artt. 56 e 57 delle *Ordinationes*.

La riforma tocca principalmente il primo e il secondo ciclo. Infatti l'art. 76 della Cost. ap. *Sapientia christiana* risulta cambiato nei seguenti punti:

– il primo ciclo, alla fine del quale non si consegue un grado accademico, è da protrarsi per quattro semestri o due anni, e riguarda tutti coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica, senza eccezione alcuna per chi già avesse un titolo accademico in diritto civile;

– il secondo ciclo, che deve protrarsi per sei semestri o un triennio, è dedicato allo studio più profondo di tutto il Codice attraverso la trattazione completa delle sue fonti sia magisteriali che disciplinari, a cui si aggiunge lo studio di materie affini⁹.

⁸ Cf. Appendice.

⁹ Cf. Appendice.

L'art. 56 delle *Ordinationes* viene mutato nel senso che viene delineato il nuovo curriculum di studi per il primo e il secondo ciclo¹⁰.

Nel primo ciclo vengono ampliate le materie filosofiche e teologiche che debbono essere studiate. Riguardo al secondo ciclo notiamo l'aggiunta, tra le materie «connesse», della teologia del diritto, che corrisponde ad una visione teologica del diritto ecclesiale, e corsi di prassi canonica amministrativa e giudiziale, per dare una preparazione che permetta ai licenziati di inserirsi con più facilità e competenza nel lavoro delle Curie diocesane e nei Tribunali.

Altro punto notevole è l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua latina in tutti e tre i cicli, in modo tale che, come viene disposto nel nuovo art. 57 delle *Ordinationes*¹¹, concluso il secondo ciclo, gli studenti devono conoscere la lingua latina in modo tale da poter ben comprendere il Codice di Diritto Canonico e il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali nonché gli altri documenti canonici; nel terzo ciclo, inoltre, in modo che possano interpretare correttamente le fonti del Diritto.

Per quello che riguarda l'art. 57 delle *Ordinationes*¹² notiamo che il cambiamento vuole rendere più attenta e responsabile l'ammissione degli studenti, infatti:

– possono essere ammessi direttamente al secondo ciclo solo gli studenti che hanno completato il curriculum filosofico-teologico in un Seminario o in una Facoltà teologica;

¹⁰ Cf. Appendice.

¹¹ Cf. Appendice.

¹² Cf. Appendice.

– coloro che avessero un grado accademico in diritto civile possono soltanto essere dispensati da qualche corso del secondo ciclo (come diritto romano e diritto civile), ma non potranno essere esentati dal triennio di Licenza.

4. Valutazione della riforma

Una prima obiezione alla riforma potrebbe essere di carattere economico. Tre anni per la licenza e due per la preparazione teologica dei laici comporterebbe una forte spesa, che metterebbe in seria difficoltà economiche gli studenti sia chierici che laici. Anche diverse Facoltà o Istituti potrebbero trovarsi in difficoltà economiche perché dovrebbero reclutare nuovi professori per coprire un programma di tre anni.

Altro problema che la riforma può comportare è di carattere pastorale, in quanto i vescovi, sempre più pressati da una mancanza di preti, non potrebbero privarsi per un lungo tempo di qualcuno di essi. La conseguenza sarebbe che ne invierebbero sempre meno a studiare diritto canonico.

Un'altra obiezione, di carattere accademico, potrebbe essere che, allungandosi i tempi e aumentando le spese, si avrebbe una diminuzione di dottorati con un danno per la ricerca scientifica nel campo canonistico.

Infine sarebbero messi in pericolo i programmi «part time» e le scuole estive di diritto canonico, perché i tempi per conseguire un diploma verrebbero troppo allungati.

Certamente si tratta di obiezioni reali, che la Congregazione durante tutto l'iter che ha percorso la riforma ha preso in attenta considerazione.

Queste obiezioni trovano risposta nel fatto che la riforma tende a far sì che gli studenti che conseguono la licenza ricevano una seria preparazione per essere operatori competenti in quegli ambiti in cui generalmente sono impiegati i canonisti: le curie, le cancellerie, i tribunali, l'insegnamento negli Istituti di scienze religiose e nei seminari¹³. Fondamentalmente è questo che serve in una diocesi, non dei dottori. Attualmente solo un numero ridotto di licenziati intraprende il dottorato, dove questo è un vero dottorato di ricerca che richiede una conoscenza del latino tale da poter interpretare, non solo più o meno capire, le fonti e richiede anche la capacità di leggere varie lingue per affrontare un'ampia letteratura nella materia di ricerca. Se le cose si considerano in questa prospettiva di un rigore, prima della riforma e dopo di essa riguardo al dottorato non ci dovrebbe essere un danno alla ricerca scientifica nel campo canonistico. Anzi, non potrà che derivarne un vantaggio. Infatti, poteva facilmente insinuarsi l'uso di ammettere al corso di laurea anche studenti non qualificati per un vero dottorato di ricerca, in quanto il curriculum di licenza non lo si riteneva completo e sufficiente per una preparazione, o comunque, essendo abbastanza breve il tempo degli studi più facilmente si poteva ritenere di intraprendere una laurea. Ma è da chiedersi quante tesi costituissero un vero progresso nella scienza canonistica.

Invece, una licenza potenziata nei corsi e nella durata non può che permettere una maggiore assimilazione delle materie da parte degli studenti, e quindi

¹³ Questo già risponde all'ultima obiezione: dubbi possono muoversi alla preparazione offerta da programmi «part time» e da scuole estive.

dare una preparazione più completa e soddisfacente per le esigenze pratiche delle diocesi. Allora, quello che potrebbe sembrare un maggiore dispendio di tempo si rivelerebbe, invece, un guadagno di esso, in quanto un minor numero di studenti chiederebbe ai vescovi di fare un dottorato e quest'ultimo sarebbe riservato solo per quegli studenti che ne avessero veramente le capacità e che fossero destinati oltre che ad essere operatori nei settori di cui sopra, ad essere professori in Facoltà di teologia o di diritto canonico o comunque essere indirizzati allo studio e alla ricerca.

Anche dal punto di vista economico, quello che sembrerebbe un impegno maggiore si rivelerebbe il contrario. Infatti, degli operatori nelle curie e nei tribunali non ben formati impiegano molto più tempo nel loro lavoro e, come notava la Segnatura Apostolica, non svolgendolo bene, commettono degli errori, che per essere riparati, attraverso ricorsi o appelli, richiedono molto dispendio di tempo e di denaro da parte di tutte le persone implicate.

Non sembra convincente l'argomento talvolta avanzato che la scarsa preparazione canonistica con cui gli studenti arrivano alle Facoltà di diritto canonico è responsabilità delle Facoltà di teologia o dei seminari e che quindi lì dovrebbe essere risolto il problema. Teoricamente questo ragionamento potrebbe essere valido, ma è da partire dall'ordinamento degli studi teologici attuali e quindi dal fatto che dalla Cost. ap. *Sapientia christiana* la licenza in diritto canonico è concepita come una specializzazione in relazione al baccalaureato in teologia, ma senza che sia offerta in questo ciclo di studi una preparazione canonistica tale da essere la base per una licenza di specializzazione in diritto canonico. Allora, l'unico modo per voler offrire una seria pre-

parazione per i compiti di non lieve responsabilità ecclesiale che i canonisti sono chiamati a svolgere era quello di aumentare la durata della licenza.

Si può anche obiettare che non dev'essere preoccupazione di una Facoltà di diritto canonico la formazione teologica previa degli studenti. È vero questo ragionamento per coloro che vogliono accedere alla licenza in diritto canonico dopo aver conseguito un baccalaureato in teologia o comunque non hanno frequentato almeno il quinquennio filosofico-teologico in un seminario, ma non per i laici.

Per questi ultimi una preparazione teologica è estremamente necessaria. L'anno propedeutico che finora si richiedeva era certamente insufficiente. Infatti, si trattava di stabilire un programma comprendente alcune materie fondamentali, ma mancava organicità e quindi non si poteva dire che si aveva una vera assimilazione del pensiero teologico. Tale assimilazione è necessaria per i laici, in quanto, come notava la Segnatura Apostolica, avendo in genere già fatto studi in diritto civile, essi portano con sé una mentalità positivista che è propria delle scuole giuridiche civiliste.

Sono da ricordare le parole che Paolo VI rivolgeva il 17 sett. 1973 ai partecipanti al II Congresso Internazionale di diritto canonico tenutosi a Milano: «[...] con l'approfondire la dottrina della Chiesa, e col mettere in rilievo l'aspetto mistico che le è proprio, il Concilio ha obbligato il canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina¹⁴. [...] Dopo il

¹⁴ In nota si rinvia a PAOLO VI, Allocuzione del 20 genn.1970 al I Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi a Roma, in AAS 62 (1970) 108.

Concilio, il diritto canonico non può non essere in relazione sempre più stretta con la teologia e le altre scienze sacre, perché è anch'esso una scienza sacra, e non è certo quella "arte pratica" che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti. Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi canonisti ricusavano di considerare l'aspetto teologico delle discipline studiate, o delle leggi da essi applicate. Oggi è impossibile compiere studi di diritto canonico senza una seria formazione teologica [...] Il rapporto intimo tra diritto canonico e teologia si pone dunque con urgenza; la collaborazione tra canonisti e teologi deve farsi più stretta; nessun dominio della Rivelazione può rimanere ignorato, se si vuole esprimere e approfondire nella fede il mistero della Chiesa, il cui aspetto istituzionale è stato voluto dal suo Fondatore e appartiene di essenza al suo carattere fondamentale sacramentale»¹⁵.

Il diritto ecclesiale positivo infatti, si fonda non solo sul diritto divino naturale, ma in massima parte sul diritto divino rivelato¹⁶. Per questa ragione oggetto dell'indagine del canonista dev'essere innanzitutto la considerazione globale del posto che ha

¹⁵ *Communicationes* 5 (1973) 124. Nella Cost. ap. *Sapientia christiana*, all'art. 75, si dice: «La facoltà di diritto canonico, latino o orientale, ha lo scopo di coltivare e promuovere le discipline canoniche alla luce della legge evangelica, e istruire a fondo nelle medesime gli studenti...».

¹⁶ Molti canoni del Codice di Diritto Canonico sono canoni dommatici, in quanto esprimono in maniera immediata tale diritto divino rivelato (per es., cc. 96; 204; 205; 208; 209 §1; 330; 331; 333; 336; ecc.).

l'attività giuridica nel mistero complessivo della Chiesa, quindi lo studio di quel «giuridico dommatico» che costituisce il diritto divino rivelato, da cui scaturisce la definizione dei rapporti fondamentali tra i fedeli e della loro obbligatorietà non solo nella sfera della coscienza, ma dell'esterno vivere sociale della comunità ecclesiale. Poiché in questo ambito il metodo che il canonista deve applicare è quello teologico, egli, sacerdote o laico che sia, deve avere una buona formazione teologica.

Nello stesso tempo, però, il canonista deve applicare il metodo proprio delle scienze giuridiche, cioè deve studiare e spiegare nel loro senso e applicazione pratica quelli che nell'ordinamento canonico attuale sono gli elementi che ne fanno parte, cioè le leggi e le norme vigenti, nonché le istituzioni, nella loro singolarità e insieme complessa relazione. Per questo al canonista dev'essere data una solida formazione giuridica, attraverso lo studio anche delle scienze umane (diritto romano, diritto civile, filosofia del diritto e della società; sociologia; psicologia; ecc.).

In una parola il canonista deve essere nello stesso tempo teologo e giurista, proprio perché la scienza del diritto canonico, che ha come oggetto il diritto della Chiesa, con piena ragione è nello stesso tempo una scienza teologica e giuridica¹⁷.

Sarebbe un errore sottovalutare la necessità di una solida formazione teologica del canonista, in quanto metodologicamente si continuerebbe a partire da principi della filosofia del diritto o della filosofia

¹⁷ Sulla specificità del diritto ecclesiale, cf. il mio articolo «Perché un diritto nella Chiesa? Un vero diritto [...] sui generis», *Periodica* 90 (2001) 389-413.

politica, e così la *ratio theologica* sarebbe estrinsecamente giustapposta alla *ratio philosophica*, senza che la natura e la funzione del diritto ecclesiale siano comprese intrinsecamente. Questo farebbe perdere di vista il fine pastorale di ogni norma nella Chiesa, la salvezza eterna delle persone, con gravi conseguenze specialmente nel momento interpretativo ed applicativo della norma, e quindi un danno per la vita della Chiesa.

Nella Chiesa si deve partire dal dato della Rivelazione per comprendere l'istituto su cui si deve legiferare o riguardo al quale si deve applicare la legge e poi far uso della metodologia propria al diritto come scienza. L'uso della tecnica giuridica è necessario, ma sempre subordinandolo ad una metodologia teologica, la quale esige che non solo il legislatore, ma anche l'operatore nel campo del diritto canonico, procedano in una prospettiva di fede e che prendano le mosse dalla Rivelazione, Scrittura e Tradizione, e dal magistero¹⁸. Proprio perché le fonti primarie del diritto ecclesiale sono il diritto divino sia naturale che rivelato, la legge nella Chiesa non può che essere un prodotto della ragione umana illuminata dalla fede e informata dalla carità

¹⁸ Paolo VI in un'Allocuzione del 28 genn. 1972 alla Romana Rota, affermato che la sorgente del diritto canonico è il precetto evangelico dell'amore di Dio e del prossimo, come compimento della Legge e dei Profeti, diceva che il diritto canonico «dovrà giustificarsi dal riferimento a questo principio evangelico, del quale tutta la legislazione ecclesiastica dovrà essere permeata, anche se l'ordine della comunità cristiana e la supremazia della persona umana, a cui tutto il diritto canonico è rivolto, esigeranno l'espressione razionale e tecnica propria del linguaggio giuridico»; AAS 64 (1972) 204.

dello Spirito¹⁹. Di questo dev'essere ben consapevole non solo il legislatore, ma anche l'operatore nell'ambito del diritto canonico.

È da aggiungere che il fatto che in tutte le branche del diritto ecclesiale debba essere applicato sia un metodo teologico che un metodo giuridico da parte del canonista e che la regolamentazione sia dei rapporti tra le persone nella Chiesa sia degli istituti ecclesiali debbano in ultima istanza trovare la loro ragione in riferimento al mistero dell'uomo redento e della Chiesa, sacramento di salvezza, ci dice che non basta che in una Facoltà di diritto canonico ci sia, come disciplina a sé, la Teologia del diritto, ma tutte le parti del Codice debbono essere trattate alla luce dei fondamenti teologici delle istituzioni canoniche²⁰.

¹⁹ Paolo VI, nell'Allocuzione alla Romana Rota dell'8 febr. 1973 diceva: «Se il Diritto Canonico ha il suo fondamento in Cristo, Verbo Incarnato, e pertanto ha valore di segno e di strumento di salvezza, ciò avviene per opera dello Spirito che gli conferisce forza e vigore; bisogna adunque che esso esprima la vita dello Spirito, produca i frutti dello Spirito, riveli l'immagine di Cristo. Per questo è un diritto gerarchico, un vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della Chiesa. Queste qualità sono le esigenze dello Spirito che vivifica e dirige la Chiesa, l'unisce a Cristo, la porta a Dio e agli uomini in uno stesso slancio d'amore»; AAS 65 (1973) 98.

²⁰ La Teologia del diritto è quella disciplina che riflette, alla luce del dato rivelato, innanzitutto in generale sulla natura del diritto come esperienza dell'uomo e sulla funzione di esso nella convivenza umana come tale; quindi sulla natura e sulla funzione del diritto nella Chiesa, mistero di comunione, sacramento di salvezza, Corpo Mistico di Cristo; infine sulle istituzioni ecclesiastiche che danno la struttura fondamentale della Chiesa. Quindi non è solo una disciplina, ma è quella visione delle cose

Allora, la riforma attuale dello studio del diritto canonico è volta non solo ad offrire i mezzi più idonei agli studenti per apprendere un metodo giuridico, ma anche un metodo teologico applicato al diritto della Chiesa.

5. Conclusioni

Un iter tanto lungo di elaborazione della riforma, che ha coinvolto non solo il Dicastero competente, ma anche il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, la Segreteria di Stato, tutte le Facoltà e Istituti di diritto canonico nella Chiesa, in modo particolare i Decani delle Facoltà romane, e infine lo stesso Santo Padre in persona²¹, dimostra la serietà della

che informa direttamente l'insegnamento del diritto ecclesiale in tutte le sue espressioni, ma deve informare anche il legislatore, il giudice e ogni altro operatore del diritto nella Chiesa.

²¹ Nell'Udienza concessa il 4 febr. 2002 alla Congregazione Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica tenutasi il 4-6 febr. 2002, il Santo Padre così si esprimeva: «Voi intendete affrontare anche la discussione circa la formazione degli studenti di Diritto Canonico. Si tratta di un argomento molto attuale: il Diritto Canonico, fondato sull'eredità giuridico-legislativa di una lunga tradizione, va considerato come uno strumento che, poggiando sul primato dell'amore e della grazia, assicura il giusto ordine nella vita sia della società ecclesiale sia dei singoli individui, che ad essa appartengono in virtù del Battesimo.

Nelle circostanze attuali la Chiesa ha bisogno di specialisti in tale disciplina, per affrontare le esigenze giuridico-pastorali, che risultano essere oggi più complesse rispetto al passato. Le riflessioni che proporrte al riguardo, con l'apporto dei Padri della Plenaria provenienti da diverse parti del mondo, vi consentiranno di elaborare indicazioni appropriate per la futura azione del Dicastero»; AAS 94 (2002) 465.

riforma stessa e che essa vuole rispondere ad esigenze reali e gravi per la vita della Chiesa.

In qualsiasi agire umano è da aver ben chiaro il fine e in ordine ad esso scegliere i mezzi migliori. Se il fine rimane ambiguo, rimangono ambigui anche i mezzi. Se chiaramente il fine che si vuole raggiungere da parte delle Facoltà di diritto canonico è quello di formare degli operatori qualificati per un miglior servizio da offrire alla Chiesa, i mezzi da predisporre debbono essere adeguati a tale fine, anche se richiedono un impegno maggiore da parte del corpo docente delle Facoltà e da parte degli studenti. Nel servizio della Chiesa non serve il numero degli operatori, ma la qualità di essi. I requisiti per poter intraprendere gli studi in diritto canonico e l'impegno richiesto per portarli a termine saranno efficaci fattori di selezione da cui la Chiesa non potrà che trarne beneficio.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.

APPENDICE

Decretum Congregationis de Institutione Catholica quo ordo studiorum in Facultatibus Iuris Canonici innovatur

Novo Codice Iuris Canonici et Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium promulgatis, numerus studium in Facultatibus Iuris Canonici multiplicatus quidem est, at simul semper magis animadversum est curriculum studiorum ad Licentiam prout statutum fuerat in Constitutione Apostolica *Sapientia christiana* die 15 aprilis 1979 a Ioanne Paulo II promulgata [cf. AAS 71 (1979) 469-499] non sufficere ad singulas disciplinas recte exponendas et assimilandas nec ideo absoluto biennio ad Licentiam formationem iuridicam alumnorum illum gradum cognitionis Iuris Ecclesiæ attingere qui hodie requiritur ad munera ecclesiastica obeunda quæ specificam præparationem in iure canonico præsupponunt.

Biennium ad Licentiam in iure canonico statutum primum fuerat in Constitutione Apostolica *Deus scientiarum Dominus* a Pio XI die 24 maii 1931 data [cf. AAS 23 (1931) 241-284], cum quattuor semestria sufficientia esse ad Licentiam tunc viderentur, attenta optima præparatione qua alumni instructi erant tum in lingua latina tum etiam in institutionibus Iuris canonici cum ad Facultatem Iuris Canonici accedebant.

Mutatis autem temporum adiunctis, vix non ubique in scholis mediis lingua latina vel non amplius docetur vel inter disciplinas secundi ordinis æstimatur. Quod attinet autem ad curriculum studiorum in Facultatibus theologicis atque in Seminariis maioribus, auctis post Concilium aliis disciplinis theologicis et pastoralibus, paulatim institutionibus Iuris canonici et etiam linguæ latinæ semper minor attentio minusque tempus concessum est. Hinc factum est ut studentes clerici ut plurimum expertes lingua latina atque absque vix ulla præparatione prævia in iure canonico ad Facultates Iuris Canonici accedant.

Quod attinet vero ad laicos, qui quidem plures quam antea Facultates Iuris Canonici frequentant, defectus sufficientis præparationis ad secundum cyclum incipiendum est adhuc magis perceptibilis, siquidem, cum ad Facultates Iuris Canonici accedunt sæpe nec ullam formationem theologicam possident nec in primo cyclo, prout hic ordinatus est, illum gradum vel minimum cognitionis Theologiæ acquirere possunt qui prorsus necessarius est ad principia fundamentalia iuris canonici recte intellegenda. Qui autem gradum academicum in iure civili iam consecuti sunt, ad biennium Liceñtiæ, omisso sæpe primo cyclo, directe admitti, immo et iudicio Facultatis curriculum biennii contrahere possunt, quo fit ut, absque ulla præparatione theologica, uno anno Licentiam in iure canonico obtinere possint.

Concilium vero Vaticanum II auspicatur ut «in iure canonico exponendo [...] respiciatur ad Mysterium Ecclesiæ, secundum Constitutionem dogmaticam *De Ecclesia* ab hac S. Synodo promulgatam» [CONCILIIUM VATICANUM II, Decretum de Institutione sacerdotali *Optatam totius*, n. 16d]. Hoc autem auspiciū exigit imprimis ut uterque Codex exponatur sub luce Ecclesiologiæ Vaticani II, cuius notæ huc spectantes in Constitutionibus Apostolicis Ioannis Pauli II *Sacræ disciplinæ leges* [IOANNES PAULUS II, Const. Apost. *Sacræ disciplinæ leges*, 25 Ianuarii 1983, AAS 75/II (1983) VII-XIV] et *Sacri Canones* [IOANNES PAULUS II, Const. Apost. *Sacri Canones*, 18 Octobris 1990, AAS 82 (1990) 1033-1044] in syntheses redactæ indicantur. Hic autem novus prospectus theologicus quo in iure canonico exponendo intenditur, ulterius tempus exigit quam limites biennii permittunt. Accedit quod præter studium linguæ latinæ aliæ disciplinæ auxiliares et cursus optionales additi sunt qui necessarii hodie videntur ad formationem institutionalem in iure canonico complendam.

Attentis igitur difficultatibus quas Facultates Iuris Canonici ad necessariam formationem studentium obti-

nendam experiuntur, Congregatio de Institutione Catholica anno 1997 omnibus Facultatibus et Institutis Iuris Canonici ab ipsa erectis quæstionarium misit, quo de uniuscuiusque statu atque specificè de opportunitate protrahendi curriculum studiorum notitiæ quærebantur. Acceptis responsionibus plures consultationes ab hac Congregatione habitæ sunt. Præter alia minoris momenti, concordatum est curriculum ad Licentiam protrahendum esse ad tres annos seu sex semestria nec non primum cyclum omnino obligatorium reddendum ac melius ordinandum pro iis omnibus, qui primum cyclum Theologiæ in Facultate vel curriculum philosophico-theologicum in Seminario non absolverunt, non exceptis iis qui gradum academicum in iure civili iam consecuti fuerint. Res subiecta quoque fuit Congregationibus Plenariis huius Congregationis, habitis annis 1998 et 2002. Patres vero vix non unanimiter sententiam positivam expresserunt. Cum præterea aliquæ ex innovationibus propositis tangerent Constitutionem Apostolicam *Sapientia christiana*, res communicata est cum Superiore Auctoritate, quæ nihil obstare quominus ulterius procederetur manifestavit.

Ideo, omnibus attente perpensis, statuitur ut articuli 76 Constitutionis Apostolicæ *Sapientia christiana* atque 56 et 57 eiusdem Ordinationum innoventur sequenti modo:

1. Art. 76 Const. Apost. *Sapientia Christiana*

Studiorum curriculum Facultatis Iuris Canonici complectitur:

a) primum cyclum, per quattuor semestria seu duos annos protrahendum, pro iis qui debita formatione philosophico-theologica carent, non exceptis iis qui gradum academicum in iure civili iam consecuti sunt; in eo studium impenditur generalibus institutionibus iuris canonici iisque disciplinis philosophicis et theologicis quæ ad superiorem formationem canonisticam requiruntur;

b) secundum cyclum per sex semestria seu triennium pro omnibus protrahendum, qui integri Codicis per plenam tractationem eiusdem fontium sive magisterialium sive disciplinarium altiore studio impenditur, addito studio affinium disciplinarum;

c) tertium cyclum, saltem per duo semestria seu per annum protrahendum, quo canonistica formatio perficitur ad dissertationem doctoralem, per scientificam investigationem, elaborandam.

2. Art. 56 *Ordinationum*

Disciplinæ obligatoriæ sunt:

1° *in primo cyclo*:

a) elementa philosophiæ: anthropologia philosophica; metaphysica; ethica;

b) elementa theologiæ: introductio in S. Scripturam; theologia fundamentalis: divina revelatio, eiusdemque transmissio et credibilitas; theologia trinitaria; christologia; tractatus de gratia; peculiari autem modo ecclesiologia, theologia sacramentalis generalis et specialis, theologia moralis fundamentalis et specialis;

c) institutiones generales iuris canonici;

d) lingua latina.

2° *in secundo cyclo*:

a) Codex Iuris Canonici vel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium secundum omnes eorundem partes aliæque leges canonicæ;

b) disciplinæ conexas: theologia iuris canonici; philosophia iuris; institutiones iuris romani; elementa iuris civilis; historia institutionum canonicarum; historia fontium iuris canonici; relationes Ecclesiam inter et societatem civilem; praxis canonica administrativa et iudicialis;

c) introductio in Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium pro studentibus Facultatis Iuris Canonici

latini; introductio in Codicem Iuris Canonici pro studentibus Facultatis Iuris Canonici orientalis;

d) lingua latina;

e) disciplinæ speciales et exercitationes atque semina-
ria ab unaquaque Facultate præscripta.

3° *in tertio cyclo*:

a) latinitas canonica;

b) cursus speciales vel exercitationes ab unaquaque
Facultate præscripta.

3. Art. 57 *Ordinationum*

§ 1. Qui curriculum philosophico-theologicum in Seminario vel in Facultate theologica absolverit, directe ad secundum cyclum admitti potest, nisi necessarium aut opportunum appareat aliquem cursum prævium linguæ latinæ vel institutionum generalium iuris canonici exigere. Qui aliquibus disciplinis primi cycli in apta Facultate vel Instituto universitario se iam rite studuisse comprobaverit, ab iisdem dispensari potest.

§ 2. Qui gradum academicum in iure civili iam consecutus est, ab aliquibus cursibus secundi cycli (ut iure romano et iure civili) dispensari potest quin a triennio ad Licentiam eximatur.

§ 3. Ad finem secundi cycli studentes linguam latinam ita cognoscant ut Codicem Iuris Canonici et Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium et alia documenta canonica bene intellegant; in tertio autem cyclo fontes iuris canonici rite interpretari possint.

Quæ hoc decretum statuit de Facultatibus Iuris Canonici valent quoque de Institutis Iuris Canonici ab hac Congregatione erectis, vel ad normam art. 62-63 Constitutionis Apostolicæ *Sapientia christiana* cum aliqua Facultate Iuris Canonici conexas.

Hoc decretum vigere incipiet pro cuiusque regionis moribus initio anni academici 2003-2004.

Quæ hoc decreto statuuntur, Summus Pontifex Ioannes Paulus II, in Audientia infrascripto Cardinali Præfecto die II mensis Septembris a. D. MMII concessa, rata habuit et confirmavit, innovatum articulum 76 Constitutionis Apostolicæ «Sapientia christiana» in forma specifica approbavit, contrariis quibuslibet non obstantibus, atque publici iuris fieri iussit.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die II mensis Septembris, a. D. MMII.

ZENON CARD. GROCHOLEWSKI
Præfectus

IOSEPHUS PITTAU, S.I.
A Secretis